

IMPOSTE SUL REDDITO

La posizione della Agenzia delle Entrate sul regime forfettario tra risposte attese e risposte “scontate”

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

Una risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate in tema di **regime forfettario**, in un recente incontro con la stampa specializzata, può essere uno stimolo per fare **il punto su questo regime**, o meglio per valutare se vi siano dei **riverberi della Riforma del reddito da lavoro autonomo**, che spiegano efficacia anche per il **regime agevolato**. Per la verità la risposta fornita nell'incontro del 18 settembre 2025 **non è di particolare rilievo** dal punto di vista della importanza della questione sollecitata il che, peraltro, non è fatto nuovo, nel senso che, frequentemente, le risposte fornite in queste occasioni riguardano temi **piuttosto marginali**, rispetto alle novità legislative introdotte; ma questa è ormai una tendenza che ha caratterizzato tutti gli incontri con la stampa tenuti negli ultimi anni.

Detto ciò, la questione sollecitata all'Agenzia delle Entrate riguarda la **modalità di computo dei compensi** in capo ad un **professionista forfettario**, e ciò in relazione al tetto fissato ad euro 85.000/anno per **restare nel regime agevolato**. In modo più preciso, il quesito era imperniato sulla **modalità di computo delle prestazioni** eseguite tra **cassa e competenza**; quindi, se una prestazione ultimata nell'anno X, ma incassata nell'anno X + 1, va **conteggiata nel primo o nel secondo anno** per verificare il superamento o meno del **tetto di euro 85.000**. Per la verità, il quesito sembra alquanto singolare, poiché la **risposta appare del tutto scontata**, basti solo prestare attenzione al testo letterale dell'articolo 1, comma 54, lett a), L. 190/2014 che, nel quantificare il tetto massimo sopra citato, evoca i **“compensi percepiti”**; pertanto, alludendo, senza ombra di dubbio, al **principio di cassa**. Di fronte a tale testo così chiaro non era necessario, a parere di chi scrive, citare la circolare 10//E/2016 (come fa l'Agenzia delle Entrate per motivare la scelta del principio di cassa), essendo **sufficiente richiamare la norma succitata**. Alla fine, si è ottenuta una conferma, piuttosto pleonastica, sul fatto che **solo l'incasso effettivo del corrispettivo** dovuto determina il verificarsi del presupposto impositivo in capo al soggetto forfettario; comunque registriamo questa conferma da aggiungere al già corposo **materiale interpretativo** pubblicato sul regime agevolato.

In realtà, vi erano altre questioni ben più spinose da sottoporre al vaglio dell'interprete ufficiale; questioni, peraltro, anche di **scottante attualità**, in quanto poste all'attenzione

dell'operatore tributario a seguito della Riforma del reddito da lavoro autonomo, applicabile a far data dall'1.1.2024, ed attuata con il D.Lgs 192/24. Una su tutte, è il **tema della qualificazione dei rimborsi spesa riaddebitati analiticamente al committente**, che sono esclusi dalla base imponibile ex articolo 54, comma 2, lett.b), Tuir. Vero è che detti rimborsi (per spese intestate al professionista) vanno fatturati al committente, applicando l'Iva nei modi ordinari (tesi confermata dalla Agenzia nello stesso incontro del 18 settembre 2025), ma ciò **non significa nulla nel comparto delle Imposte sul reddito**, nel senso che si tratta, comunque, di **incassi non rilevanti fiscalmente**. Ora, se spostiamo l'attenzione sulla figura del professionista forfettario non potremmo che concludere che **il presupposto impositivo è l'incasso di compensi** (non di qualunque altra somma ancorché tassabile come accade per le plusvalenze), il che comporta che, se **viene incassata una somma che non può essere qualificata come compenso** (nel caso dei riaddebiti addirittura l'importo è totalmente non imponibile), tale somma **non dovrebbe rilevare nel coacervo dell'ammontare** da sottoporre alla percentuale di redditività del 78%. Ma il condizionale è d'obbligo, posto che, in via del tutto informale, alcune posizioni vicine all'Agenzia delle Entrate si erano pronunciate, qualche mese fa, **per l'imponibilità**. Questa, a parere di chi scrive, era una **domanda rilevante da porre**; comunque sia, si è a conoscenza del fatto che è **giacente una istanza di Interpello** che tra breve vedrà spirati i termini per la risposta, il che ci permetterà di tornare **sul tema segnalato**.

Per una istanza di Interpello che sta per scadere, ve ne è **un'altra di recente pubblicazione** che ha generato discussione, apparendo la posizione della Agenzia delle Entrate, **eccessivamente penalizzante**. Si tratta dell'Interpello n. 226 del 22.11.2024 sul tema della **legittima applicazione dell'aliquota start up del 5%** per coloro che applicano il regime forfettario ed **iniziano una nuova attività**. Come è noto, il lasso temporale nel quale è applicabile l'aliquota start up è di **5 anni**. La domanda posta con l'istanza sopra citata era riferita ad **un soggetto che inizia una nuova attività** non potendo accedere immediatamente al regime forfettario a causa del reddito da lavoro dipendente superiore al tetto di euro 30.000. Invece dall'anno successivo a quello di inizio attività viene applicato il regime forfettario con **richiesta di utilizzo dell'aliquota del 5%**.

A tale richiesta si oppone l'Agenzia motivando tale posizione con la seguente affermazione: *"L'aliquota start up è applicabile da chi inizia una nuova **attività optando ab origine per il regime forfettario**".*

Pertanto, **l'accesso solo dal secondo anno di attività al regime forfettario renderebbe non applicabile l'aliquota del 5%; nemmeno per i quattro anni residui al compimento del primo quinquennio di attività**. Per la verità, l'articolo 1, comma 65, L. 190/2014, individua quale presupposto per la fruizione del 5% il **mero inizio dell'attività**, non già che tale inizio debba configurarsi, ab origine, come il primo **periodo in cui viene applicato il regime forfettario**. Se l'agevolazione ha l'obiettivo di incentivare nuove attività, tale obiettivo sarebbe stato perseguito anche **permettendo l'accesso al regime forfettario** in qualche anno successivo a quello di inizio di attività, **potendosi fruire del 5% di imposta sostitutiva solo per gli anni residui** al compimento del primo quinquennio, ovviamente.



Invece, sul punto, si registra una **chiusura da parte della Agenzia delle Entrate**; chiusura che, tuttavia, per le motivazioni addotte, **permette di ritenere che** colui che inizia una nuova attività applicando il regime forfettario start up, e poi per qualche motivo esce da detto regime, per rientrarvi entro il compimento del **primo quinquennio**, potrà applicare **per gli anni residui del compimento del medesimo primo quinquennio**, l'aliquota agevolata del 5%. Il tema, di frequentissima sollecitazione, meriterebbe una **risposta ufficiale**.